

Determinazione Dirigenziale

N. 789 del 16/05/2018

Classifica: 003.09

Anno 2018

(6878146)

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO COMPETENZE ACCESSORIE DI CUI AL VIGENTE CCNL NONCHE' DEL CCDI DEL 24/9/2012: COMPETENZA MARZO 2018
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE
<i>Riferimento PEG</i>	856
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	d.ssa Laura Monticini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE

GAJLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1867	2018	18856	0	€ 168,28
1864	2018	7385	0	€ 30,47
1406	2018	18354	0	€ 830,64
1405	2018	18848	0	€ 111,71
1404	2018	18839	0	€ 12,00
1403	2018	18837	0	€ 81,36
1402	2018	18394	0	€ 1.474,28
1401	2018	17742	0	€ 3.078,87
1400	2018	7359	0	€ 51,97
1399	2018	7353	0	€ 6.883,44
1398	2018	7348	0	€ 147,21
1395	2018	7305	0	€ 754,98
1394	2018	7295	0	€ 247,85

il Dirigente / Titolare P.O.

Ricordato che l'art. 31, comma 1, CCNL 22.01.2004 stabilisce che le risorse decentrate devono essere quantificate annualmente dagli Enti secondo i criteri definiti nel CCNL che le suddivide in:

- "risorse stabili" (art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;

- “risorse variabili” che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili (art. 31, comma 3, CCNL 22.01.2004) da utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria, con prioritaria attenzione agli incentivi per la produttività;

Ricordato che l’art. 31, comma 1, CCNL 22.01.2004 stabilisce che le risorse decentrate devono essere

- “risorse variabili a destinazione vincolata” che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente;

Ricordato altresì che, per quanto riguarda la determinazione delle risorse stabili (o parte fissa del fondo), non sussistono elementi di discrezionalità, essendo predeterminate contrattualmente le voci che compongono tali risorse;

Richiamato il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale testualmente recita: *Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;*

Considerato:

- che l’art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 rubricato “Salario accessorio e sperimentazione” è intervenuto sull’art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- che, in particolare, il comma 2 prevede: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”.

- che inoltre il comma 3 del medesimo articolo dispone: “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

Considerato altresì che le destinazioni non contrattate o regolate da contratti decentrati pregressi devono trovare copertura all’interno della parte stabile del fondo – il cui importo trova copertura all’interno degli stanziamenti di bilancio;

del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Richiamate, pertanto:

- la determinazione dirigenziale n. 34 del 18/1/2016, modificata con determinazione dirigenziale n. 1901 del 1°dicembre 2016 e successivo Atto dirigenziale n. 2338 del 19/12/2016, con la quale è stato costituito il Fondo 2016 il cui importo è calcolato in € 2.191.631,00, di cui € 2.165.187,00 quale parte stabile ed € 26.444,00 derivante dal risparmio per lavoro straordinario nella annualità 2015 accertato a consuntivo;

- la determinazione dirigenziale n. 10 del 10 gennaio 2017 con la quale è stato costituito il Fondo 2017 per l’importo di € 2.084.848,00, che tiene conto della già nota riduzione del personale in servizio nel corso dell’anno 2017 ma che potrà subire variazioni per effetto di una modifica del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2017 non ancora prevedibile, oppure per cogenti interpretazioni sopravvenute o, infine, per sopravvenute modifiche legate all’applicazione della normativa attualmente vigente;

- la determinazione dirigenziale 1485 del 06/10/2017 con oggetto FONDO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE. AGGIORNAMENTO PARTE STABILE ANNO 2017 A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 25/05/2017, N. 75

Precisato che per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta all'art. 14, comma 1, del CCNL 1/4/1999 sarà attribuibile al fondo 2017 la somma derivante dal risparmio per lavoro straordinario nella annualità 2016, accertata a consuntivo ed ammontante ad € 36.301,00; tale importo a carattere eccezionale, e quindi variabile da destinare al finanziamento di istituti non aventi carattere di stabilità, non soggetto al limite come espressamente indicato nella circolare RGS nr 17 del 24/4/2015 "Istruzioni per la compilazione del conto annuale 2014" (che conferma quanto già esposto nelle precedenti circolari 16/2012, 21/2013 e 15/2014), potrà essere definitivamente assegnato al Fondo 2017 solo dopo l'approvazione del Consuntivo per l'anno 2017;

Richiamata la determinazione nr 6 del 04/01/2018 avente ad oggetto "Fondo delle risorse per la contrattazione decentrata del personale dipendente. Determinazione parte stabile anno 2018 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017, n. 75";

Preso atto che l'utilizzo del fondo per l'anno 2017 è stato definitivamente siglato nella seduta della delegazione trattante del 28 dicembre 2017 e resta valido anche per l'anno 2018 in attesa della nuova sottoscrizione che dovrà tener conto di quanto risultante dal nuovo CCNL del quale è già stata sottoscritta la preintesa;

Richiamato l'art. 45, comma 4 del D.Lgs. n.165/2001 il quale prevede che "I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori" corrisposti al personale loro assegnato;

Vista la comunicazione trasmessa dal responsabile della Direzione Lavoro (v. email del 11 marzo u.s. agli atti di questa Direzione e successive modifiche ed integrazioni) in merito all'attribuzione, per l'anno 2016 della indennità di disagio di cui al punto 7 lettera c) del vigente ccdi, come da elenco nominativo **allegato A)** alla presente determinazione;

Viste altresì le comunicazioni trasmesse dagli altri dirigenti interessati (v. email singole agli atti dell'ufficio stipendi) in merito all'attribuzione, per l'anno 2016 della indennità di rischio di cui al punto 6 del vigente ccdi, come da elenco nominativo **allegato B)** alla presente determinazione;

Ricordando che le suddette attribuzioni restano valide fino a diversa comunicazione da parte della competente direzione di appartenenza (sarà cura del Dirigente comunicare tempestivamente eventuali modifiche che dovessero intercorrere nel corso dell'anno in merito alle suddette attribuzioni), ovvero fino a mobilità, anche interna, del dipendente a seguito della quale si procederà d'ufficio alla sospensione dell'indennità attribuita;

Ricordato che:

- per quanto concerne le altre indennità di cui ai punti 7, 8 e 9 del vigente ccdi, nonché per le indennità regolate direttamente dai contratti collettivi nazionali, le richieste di liquidazione devono essere trasmesse mensilmente a consuntivo dai dirigenti responsabili, una volta accertata la sussistenza dei relativi presupposti per l'attribuzione;
- le suddette indennità saranno liquidate con le competenze del secondo mese successivo a quello di riferimento;

Rilevato pertanto che per il mese **di MARZO 2018 e precedenti**, le somme da liquidarsi per:

- indennità di cui la vigente ccdi sottoscritto in data 24/9/2012 quali turno (punto 8), reperibilità (punto 9) disagio lettere a) e b) e c) (punto 7), indennità di rischio (punto 6),
- indennità di cui la vigente CCNL quali servizi prestati ai sensi dell'art. 24, 1° e 2° comma, CCNL 2000 e l'indennità spettante al personale non vedente, indennità tutte concernenti attività eseguite dal personale a tempo indeterminato e determinato,

sono quelle individuate nelle richieste trasmesse dai singoli dirigenti responsabili (agli atti dell'Ufficio Stipendi) e riportate nel prospetto riepilogativo **allegato C)** alla presente determinazione;

Accertato che la spesa a carico del fondo 2018 con le competenze liquidate al mese di MARZO 2018 derivante dal presente atto ammonta complessivamente ad oggi ad **euro 45.193,37** ed è ricompresa e trova copertura all'interno **dell'importo a base annua come sopra determinato di euro 237.500,00;**

Richiamati il Documento unico di programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 61 del 26/07/2017, il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con DCM n.103 del 20/12/2017 nonché il PEG approvato con DCM nr4 del 31/01/2018;

Visti:

- gli artt. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza

Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 e di conseguenza gli artt. 26 e 29 del Regolamento di Contabilità come modificato con Deliberazione Consiglio provinciale n. 7 del 4.2.2013;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico di Dirigente della Direzione "Risorse Umane ed Organizzazione", con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di prendere atto delle attribuzioni relative alle indennità di disagio punto 7 lettera c) e rischio punto 6 e disposte dalle competenti direzioni per il periodo **dal 01/01/2018**, fatte salve successive rettifiche e/o integrazioni ai sensi di quanto previsto dai punti 6 e 7 (ultimo comma) del ccdi sottoscritto in data 24/9/2012 come da elenchi nominativi **allegati A) e B)** alla presente determinazione;
- 2) di procedere quindi all'impegno, a titolo di acconto e salvo conguaglio delle somme occorrenti per la corresponsione, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato delle indennità spettanti per il mese di **MARZO 2018 mesi precedenti** in base al vigente ccdi ed alle richieste inoltrate dai competenti dirigenti, secondo il prospetto riepilogativo allegato alla presente determinazione (**allegato C**), prospetto elaborato sulla base dei prospetti di dettaglio depositati agli atti dell'ufficio, nei quali, per ciascuna tipologia di indennità, viene individuato il dipendente e l'importo ad esso spettante, somme complessivamente determinate in un importo a carico del bilancio pari ad **euro 13.873,06** (oltre oneri ed irap), somme che faranno carico al bilancio 2017 e 2018 come risultante dall'allegato prospetto riepilogativo impegni tutti sui quali sussiste la necessaria disponibilità:

Anno	Impegno	Capitolo	V livello	Importo
2018	1394	7295	1010101004	247,85
2018	1395	7305	1010101004	754,98
2018	1398	7348	1010101004	147,21
2018	1399	7353	1010101004	6883,44
2018	1400	7359	1010101004	51,97
2018	1401	17742	1010101004	3078,87
2018	1402	18394	1010101004	1474,28
2018	1403	18837	1010101004	81,36
2018	1404	18839	1010101004	12
2018	1405	18848	1010101004	111,71
2018	1864	7385	1010101004	30,47
2018	1867	18856	1010101004	168,28
2018	1406	18354	1010101008	830,64
				13.873,06

- 3) di dare atto che i rispettivi oneri faranno carico ai competenti capitoli del bilancio 2018 le cui disponibilità tutte verranno comunque incrementate per l'importo corrispondente agli oneri il cui ammontare effettivo sarà determinato in occasione della loro liquidazione;
- 4) di dare atto che la spesa **a carico del fondo 2018** con le competenze liquidate al mese di **Marzo 2018** derivante dal presente atto ammonta complessivamente ad oggi ad **euro 45.193,37** ed è ricompresa e trova copertura all'interno **dell'importo a base annua come sopra determinato di euro 237.500,00;**
- 5) di incaricare l'ufficio Stipendi e Presenze della successiva liquidazione di quanto impegnato con la presente determinazione con le competenze del **mese di MAGGIO 2018.**

Firenze 16/05/2018

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PERSONALE**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://actionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"